

22/4/2016

S. 16/2016



Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 222/1/X

LFB-PA

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0007769/1 Data: 22/04/2016 11:14  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Presidente della Giunta Regionale  
della Campania  
On. Vincenzo de Luca

Al Presidente del Consiglio  
Regionale della Campania  
On. Rosa D'Amelio

Prot. N. 339 del 22.04.2016

### INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

A firma del Consigliere Regionale Avv. Gianpiero ZINZI

#### PREMESSO CHE

con deliberazione n. 411 del 23.09.2009 veniva approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami, a tempo determinato per la durata di anni 3, per la copertura di n. 40 posti di collaboratore amministrativo professionale, codice TD 01, indetto dall'ARPA Campania ed effettivamente svoltosi;

successivamente alla proclamazione dei vincitori, con deliberazione n. 48 del 18.02.2010 si procedeva a scorrimento della graduatoria di merito per l'avvenuta rinuncia della concorrente collocata al n. 31, con conseguente proclamazione come vincitrice della concorrente che grazie a tale evento aveva conquistato la posizione n. 40, ultima utile ai fini dell'assunzione;

a seguito di questa e altre rinunce risulta al sottoscritto che l'Agenzia de qua ha già provveduto, - con deliberazione n. 842GC/2014 all'assunzione a tempo pieno e determinato di altre concorrenti a decorrere dal 02.01.2015, con relativo impegno di spesa, gravante sullo stanziamento del 2 Bilancio pluriennale 2014/2016 ex art. 31 c. 4 L.R. n. 7/2002 mod.;

22/04/16  
Rosa D'Amelio



Consiglio Regionale della Campania

### **CONSIDERATO CHE**

la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami, a tempo determinato per la durata di anni 3, per la copertura di n. 40 posti di collaboratore amministrativo professionale, codice TD 01, è allo stato ancora vigente, ai sensi dell'art. 1 c. 113 L. R. n. 16/2014,

### **RITENUTO CHE**

la norma appena richiamata concede all'ARPAC, ricorrendo le condizioni del rispetto dei limiti di spesa per il personale e di organico, la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie per tutti gli idonei delle procedure poste in essere;

la circolare n. 1/2015 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in materia concorsuale, fa salve le procedure precedentemente avviate e definite nel corso degli esercizi finanziari precedenti il 2015 (in deroga ai commi 424/425 della L. 190/2014);

nel processo decisionale adottato dall'amministrazione per la copertura dei posti vacanti, l'opzione di procedere mediante lo scorrimento della graduatoria costituisce la regola, sussistendo infatti nell'attuale ordinamento un generale favore per l'utilizzazione di esse (ordinanza n. 1839/2011 Sesta Sezione del Consiglio di Stato);

una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, l'ente deve dunque obbligatoriamente dare conto della esistenza di eventuali graduatorie ancora valide ed efficaci (sentenza n. 14/2011 Cons. Stato Ad. Plen.);

il c.d. scorrimento della graduatoria approvata all'esito della procedura concorsuale consente, quindi, la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori, in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l'approvazione della graduatoria, quali la conservazione (per disposizione di atti normativi o del bando) della sua efficacia ai fini dell'assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e disponibili entro un determinato periodo di tempo (Cass. S.U. 14529/2003). Pertanto l'operatività dell'istituto in parola è determinata, ex necesse, dalla scelta dell'amministrazione di coprire il posto utilizzando la graduatoria rimasta efficace, decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori (Cass. S.U. 3055/2009);



Consiglio Regionale della Campania

### **RISCONTRATO CHE**

ad oggi sussistono tutti gli elementi delineati dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità del diritto soggettivo all'assunzione degli aventi diritto in caso di vacanza di posti nella medesima qualifica per la quale il concorso è stato bandito;

allo stato risultano coperti solo 39 degli originari 40 posti per cui la procedura concorsuale era stata indetta;

con nota prot. n. 47537 del 28 luglio 2015 l'ARPAC ha confermato la disponibilità ad autorizzare lo slittamento della graduatoria non appena la Giunta trasmetterà il relativo atto di assenso <<considerata anche la nota attività relativa al cambio di Governo Regionale, che pur nella continuità amministrativa impone all'Agenzia di attendere l'autorizzazione>>.

### **VERIFICATA**

l'insussistenza di limiti normativi alle assunzioni, la disponibilità di bilancio, la decisione dell'ARPAC, in seguito alle intercorse rinunce di scorrere la graduatoria come testimoniato dall'allegata nota prot. n. 47537 del 28 luglio 2015 a firma del Commissario dell'ARPAC;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

il sottoscritto consigliere regionale

### **INTERROGA**

il Presidente della Giunta Regionale affinché autorizzi senza ulteriore indugio lo slittamento della graduatoria approvata con deliberazione n. 411 del 23.09.2009 e perché sia dichiarato vincitore del cennato concorso e venga assunto in servizio il primo concorrente che segue in graduatoria.

Si richiede risposta scritta a termini del Regolamento Interno.

Il Consigliere  
Avv. Gianpiero Zinzi